

CO.SM.AN. Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti di Origine Animale  
L. R. n. 11 del 25 maggio 2001

### **Comunicato**

La Legge Regionale n. 10 del 11 luglio 2011 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011” all’art. 6 prevede la modifica del comma 1 bis dell’art. 4 della L.R. n. 11 del 25 maggio 2001 istitutiva del CO.SM.AN. il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.

Fermo restando che permane l’obbligo di adesione al Consorzio da parte di tutti gli allevatori di tutti i settori di interesse zootecnico con consistenze animali nei propri allevamenti superiori alle 10 UBA (Unità Bovino Adulto), con la nuova formulazione della legge si sancisce quanto segue:

1. l’obbligatorietà di adesione alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti o abbattuti in focolai di malattie infettive e diffuse disciplinate dalle norme di polizia veterinaria, (con copertura totale o parziale, da parte del contributo pubblico regionale, dei costi di smaltimento sostenuti dagli allevatori);
2. la possibilità di non aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (con copertura parziale, da parte del contributo pubblico regionale, dei costi di smaltimento sostenuti dagli allevatori) comunicandolo entro i termini e con le modalità stabilite dal Consorzio.

Conseguentemente il Consorzio è chiamato dalla Legge a stabilire i termini e le modalità con le quali gli allevatori consorziati possono comunicare al Consorzio che non intendono più aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti per mortalità ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 13 luglio 2011 ha deliberato che l’allevatore che intenda esercitare tale opzione debba inoltrare al Consorzio, entro e non oltre il termine del 30 settembre 2011, una comunicazione (a mezzo raccomandata A/R) di non adesione per l’anno 2012 alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti per mortalità ordinaria.

In assenza di comunicazioni pervenute entro il termine del 30 settembre 2011 ogni allevatore consorziato aderirà per l’anno 2012 alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento degli animali morti negli allevamenti per mortalità ordinaria, usufruendo del consueto servizio di smaltimento attraverso denuncia al Call-Center Smaltimenti e beneficiando del premio assicurativo agevolato dai contributi pubblici regionali nell’entità che sarà fissata dalla Giunta Regionale in occasione dell’approvazione del Programma annuale di attività del Consorzio.

Poiché la Legge e lo Statuto pongono in capo al Consorzio l’onere dell’organizzazione del sistema regionale di smaltimento degli animali morti in allevamento, diventa essenziale, ai fini del buon funzionamento del sistema stesso, il monitoraggio dei flussi di smaltimento di questi materiali ed a questo proposito si richiama quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto “ *... tutti gli allevatori consorziati sono obbligati a trasmettere al Consorzio i dati e le notizie attinenti l’oggetto consortile (quantitativi smaltiti e modalità di smaltimento) ...* ”; eventuali inadempienze in proposito verranno segnalate dal Consorzio agli Enti preposti ai controlli.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione sempre nella seduta del 13 luglio 2011 ha deliberato altresì che coloro che comunicano di non aderire per l’anno 2012 alla polizza assicurativa collettiva

per lo smaltimento dei capi morti per mortalità ordinaria, si impegnano a comunicare al Consorzio entro il 29 febbraio 2012 le modalità alternative di smaltimento attivate e comunque conformi alla normativa sanitaria ed ambientale vigente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Consorzio al telefono 011/4326084 o al fax 011/4326085 o all'e-mail [info@cosmanpiemonte.it](mailto:info@cosmanpiemonte.it) .

Torino, 10 agosto 2011